

TAR Campania, Sezione I Napoli - Sentenza 05/08/2004 n. 11087  
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.1

Alla luce del disposto degli artt. 43 (recante accertamenti di ufficio) e 46 (recante dichiarazioni sostitutive di certificazioni) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da leggersi unitamente all'art. 77bis dello stesso decreto, secondo il quale le disposizioni cennate (fra le altre) si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo quelle espressamente richiamate dal successivo art. 78 (che qui non rilevano), deve essere ritenuto che il potere delle stazioni appaltanti non può essere esercitato in sostanziale violazione e/o elusione della normativa primaria recante la cennata semplificazione, nel senso che non appare possibile anticipare gli accertamenti successivi in esito alle dichiarazioni rese imponendo la produzione della certificazione in fase antecedente all'aggiudicazione. Peraltro, non può convenirsi con la rapidità nella definizione del procedimento di aggiudicazione che conseguirebbe a tale anticipazione, non richiedendo la successiva produzione della certificazione (di certo dovuta) onerosi aggravii procedurali o eccessivi slittamenti di tempi.